

BREVE INFORMATIVA SULLE **PROCEDURE DI ESDEBITAZIONE**

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche) introduce, una rilevante novità nell'ordinamento italiano, ovvero una procedura di esdebitazione destinata ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

COSA SI INTENDE PER SOVRAINDEBITAMENTO?

Il sovraindebitamento consiste in una condizione di squilibrio tra le obbligazioni assunte da un soggetto e il patrimonio dello stesso liquidabile per farvi fronte, da cui deriva:

- la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni
ovvero
- la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

CHI PUO' FARVI RICORSO?

Il soggetto sovraindebitato non assoggettabile a procedure concorsuali ovvero sia:

- Persone fisiche
- Società ed enti che non svolgono attività di impresa
- Imprenditori o enti privati non commerciali
- Imprenditori commerciali che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 L.F.
- Imprenditori agricoli
- Start-up innovative
- Professionisti

COSA PUO' FARE IL SOGGETTO SOVRAINDEBITATO?

- Può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi
- Può concludere con i creditori un piano del consumatore
- Può accedere alla liquidazione del patrimonio, non formulando alcuna proposta ai creditori, ma mettendo a loro disposizione il patrimonio personale

GLI ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il debitore che ha necessità di essere assistito in una delle procedure disciplinate dalla legge 3/2012 deve rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), costituiti da soggetti aventi i requisiti di indipendenza, professionalità e terzietà che abbiano conoscenza della materia e operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico.

Il registro degli O.C.C. è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia